

# INAIL

## **Inail = Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro**

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) è un **ente pubblico** non economico italiano, sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano.

L'Istituto si occupa di tutelare nel nostro Paese i lavoratori dagli **infortuni** per tutte quelle attività che vengono giudicate come **rischiose**. In Italia tutti i lavoratori dipendenti (ma anche quelli parasubordinati) che prestano servizio in ambienti e luoghi di lavoro giudicati a rischio, devono essere in via obbligatoria assicurati all'Inail contro gli infortuni.

Oltre a garantire la copertura dai rischi sul lavoro, l'Istituto promuove e persegue tutta una serie di finalità ed obiettivi correlati: da iniziative per la **riduzione del tasso di infortuni** in Italia al **reinserimento** nel mondo occupazionale di quei soggetti vittima di casi di infortunio sul lavoro. L'assicurazione Inail, oltre a coprire il rischio di infortunio sul lavoro, copre a livello assicurativo anche i casi di **malattie contratte sul posto di lavoro**, ovverosia le malattie professionali derivanti dalla svolgimento di attività lavorative di qualsiasi tipo, comprendendo ovviamente anche quelle che in gergo vengono definite come **usuranti**.

L'assicurazione Inail non è importante solamente per il lavoratore, che in caso di infortunio può essere risarcito, ma anche per il **datore di lavoro** visto che la copertura, ai fini della responsabilità civile, lo esonera dai danni che subiscono i propri dipendenti sul posto di lavoro. In questi anni l'Inail, al fine di ridurre sul luogo di lavoro il tasso di infortuni, ha introdotto e realizzato tante iniziative anche all'interno delle imprese, specie quelle medie e piccole, fornendo consulenza, **orientamento e formazione in materia di prevenzione degli infortuni**, incentivando tra l'altro con dei finanziamenti anche quelle piccolo/medie imprese che hanno investito ed investono in sicurezza.

L'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro è strutturato a livello organizzativo in Uffici centrali, che si trovano in prevalenza a **Roma**, ed in Uffici territoriali presenti in tutte le Regioni italiane al fine di assicurare l'erogazione dei servizi e fornire ai fini della gestione del rapporto assicurativo un'assistenza omogenea ed uno svolgimento dei compiti uniforme su tutto il territorio nazionale.

## **INFORTUNIO SUL LAVORO**

L'assicurazione obbligatoria Inail copre ogni **incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro”** dal quale derivi la **morte, l'inabilità permanente o l'inabilità assoluta temporanea per più di 3 giorni**. Si differenzia dalla malattia professionale poiché l'evento scatenante è improvviso e violento, mentre nel primo caso le cause sono lente e diluite nel tempo.

La **causa violenta** è un fattore che opera dall'esterno nell'ambiente di lavoro, con azione intensa e concentrata nel tempo, e presenta le seguenti caratteristiche: **efficienza, rapidità ed esteriorità**. Può essere provocata da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, virus o parassiti e da condizioni climatiche e microclimatiche. In sintesi, una causa violenta è ogni aggressione che dall'esterno danneggia l'integrità psico-fisica del lavoratore.

L'**occasione di lavoro** è un concetto diverso rispetto alle comuni categorie spazio temporali riassumibili nelle espressioni **“sul posto di lavoro”** o **“durante l'orario di lavoro”**. Si tratta di tutte le situazioni,

comprese quelle ambientali, nelle quali si svolge l'attività lavorativa e nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore. A provocare l'eventuale danno possono essere:

- elementi dell'apparato produttivo
- situazioni e fattori propri del lavoratore
- situazioni ricollegabili all'attività lavorativa.

Non è sufficiente, quindi, che l'evento avvenga durante il lavoro ma che si verifichi per il lavoro, così come appurato dal cosiddetto esame eziologico, ossia l'esame delle cause dell'infortunio. Deve esistere, in sostanza, un rapporto, anche indiretto di **causa-effetto tra l'attività lavorativa svolta dall'infortunato e l'incidente che causa l'infortunio.**

Sono esclusi dalla tutela gli infortuni conseguenti ad un comportamento estraneo al lavoro, quelli simulati dal lavoratore o le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal lavoratore stesso.

Sono invece tutelabili gli infortuni accaduti per colpa del lavoratore, in quanto gli aspetti soggettivi della sua condotta (imperizia, negligenza o imprudenza) nessuna rilevanza possono assumere per l'indennizzabilità dell'evento lesivo, sempreché si tratti di aspetti di una condotta comunque riconducibile nell'ambito delle finalità lavorative.

### **Infortunio in itinere**

L'Inail tutela i lavoratori nel caso di infortuni avvenuti durante il **normale tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro.** Il cosiddetto **infortunio in itinere** può verificarsi, inoltre, durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per **recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti,** se non esiste una mensa aziendale. È stata riconosciuta l'indennizzabilità anche per l'infortunio occorso al lavoratore durante la deviazione del tragitto casa-lavoro dovuta all'accompagnamento dei figli a scuola. Qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi, ecc.) a patto che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari. Al contrario, il tragitto effettuato con l'utilizzo di un mezzo privato, compresa la bicicletta in particolari condizioni, è coperto dall'assicurazione solo se tale uso è necessitato.

Le eventuali **interruzioni e deviazioni del normale percorso** non rientrano nella copertura assicurativa a eccezione di alcuni casi particolari, ossia se vi siano condizioni di necessità o se siano state concordate con il datore di lavoro. Esistono, tuttavia, alcune eccezioni.

Ad esempio:

- **interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro**
- **interruzioni/deviazioni "necessitate" ossia dovute a causa di forza maggiore (ad esempio un guasto meccanico) o per esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio il soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell'adempimento di obblighi penalmente rilevanti (esempio: prestare soccorso a vittime di incidente stradale)**
- **interruzioni/deviazioni "necessarie" per l'accompagnamento dei figli a scuola**
- **brevi soste che non alterino le condizioni di rischio.**

### **Utilizzo di un mezzo privato**

L'utilizzo dell'automobile o dello scooter può considerarsi necessario solo in alcune situazioni.

Esempi:

- **il mezzo fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative**
- **il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro**
- **i mezzi pubblici obbligano a attese eccessivamente lunghe**
- **i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all'utilizzo del mezzo privato**
- **la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.**

### **Consumo di alcool, droga e di psicofarmaci**

Rimangono esclusi dall'indennizzo gli infortuni direttamente causati dall'abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, nonché dalla mancanza della patente di guida da parte del conducente.

### **Assistenza dai patronati**

Nel caso in cui i lavoratori abbiano necessità, possono richiedere per lo svolgimento delle pratiche l'assistenza dei patronati che, per legge, tutelano i diritti dei lavoratori infortunati in forma del tutto gratuita.

## **LAVORATORE**

Il lavoratore viene assicurato per una o più **attività considerate pericolose** dall'art. 1 del Testo unico 1124/1965, ma in pratica si può trovare in situazioni di pericolo che non sempre sono provocate dalle attività per le quali è stato assicurato.

Infatti, è esposto, oltre che al rischio tipico delle sue mansioni, anche a quello delle prestazioni connesse o strumentali alla sua attività, che possono essere varie e non sempre prevedibili. Opera, inoltre, in un determinato ambiente che, di per sé solo, può presentare pericoli; svolge la prestazione a fianco di colleghi che svolgono anch'essi attività rischiose; entra in contatto con apparecchiature e macchine varie anche se non le utilizza direttamente.

In virtù del principio di **automaticità delle prestazioni**, **il lavoratore ha diritto alle prestazioni anche se il suo datore di lavoro non lo ha assicurato o se non è in regola con il pagamento dei contributi Inail.**

Si perde il diritto alle prestazioni Inail dopo **3 anni e 150 giorni**:

- dal giorno in cui si è verificato l'infortunio
- dalla data in cui i postumi permanenti hanno raggiunto la misura minima indennizzabile.

